



MUNICIPIO DI GNOSCA

Tel. 091 829 17 12 Fax 091 829 41 53
CCP 65-1369-1

Ordinanza municipale n. 5 / 1998 concernente gli esercizi pubblici del 26 ottobre 1998

Il Municipio

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 Raloc, 36 e seguenti e 73 Legge sugli esercizi pubblici e 123 del relativo regolamento;

Ordina

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Titolo II – Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2

In generale

Gli esercizi pubblici, ad eccezione dei locali notturni, non possono essere aperti prima delle 05.00 e devono essere chiusi entro le 01.00.

Articolo 3

Locali notturni

I locali notturni devono aprire tra le ore 19.00 e le 22.00 e devono essere chiusi entro le ore 03.00.

Articolo 4

Notifica

1. Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:
 - ◆ gli orari di apertura e di chiusura;
 - ◆ i giorni di riposo settimanale;
 - ◆ i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

2. Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 Rlespubb, può modificare gli orari all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 5

Coordinamento delle chiusure

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.

Capitolo III – Deroghe

Articolo 6 Definizione

E' considerata deroga, l'autorizzazione concessa dal Municipio, di volta in volta e per una durata non superiore a 10 giorni, di prolungare l'apertura di un esercizio pubblico oltre gli orari stabiliti dalla presente ordinanza (art. 2 e 3).

Articolo 7 Domanda

1. La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.

2. Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb (circostanze urgenti), la richiesta di deroga può essere chiesta anche in forma orale al Sindaco o chi ne fa le veci.

Articolo 8 Limiti / Esigenze

1. Di regola la deroga viene concessa solo in occasioni straordinarie, riservate le norme che seguono:

2. Per gli esercizi pubblici in generale (esclusi i locali notturni) la deroga è concessa, al massimo, fino alle 02.00. In caso di organizzazioni di balli pubblici la deroga può essere concessa fino alle 03.00.

3. Per i locali notturni, nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi, potrà essere concessa, di volta in volta, una deroga di un'ora al massimo a condizione che, per ogni giorno oggetto di deroga, vengano offerti spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali, che non siano quelli abitualmente offerti.

Articolo 9 Casi particolari

Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1° agosto, il Municipio concede delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

Capitolo IV – Permessi speciali

Articolo 10 Definizione

Il permesso speciale è l'autorizzazione concessa dal Municipio, per la durata massima di 10 giorni art. 31 cpv. 1 Lespubb (permessi di durata superiore sono di competenza dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti art. 31 cpv. 3 Lespubb) e su fondi sprovvisti di patente, per la vendita di cibi e di bevande in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste e mercati.

Articolo 11
Domanda

1. La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) il nominativo del richiedente;
- b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 Rlespubb (un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine);
- c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 Rlespubb, (il richiedente del permesso, organizzatore, deve stipulare a suo nome, un contratto d'assicurazione per la copertura dei danni derivanti dall'attività dell'esercizio – garanzia minima per lesioni corporali e materiali di almeno fr. 3'000'000.- per ogni caso di sinistro).

Articolo 12
Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Capitolo V – ballo pubblico

Articolo 13
Obbligo di notifica

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali, cioè organizzati nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali, deve essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.

2. Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione all'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).

Articolo 14
Eccezioni

Non sono considerati balli pubblici quelli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

Articolo 15
Deroghe e permessi speciali

La notifica non esime l'organizzatore dalla richiesta di eventuali deroghe o di eventuali permessi speciali.

Articolo 16
Tutela dell'ordine e
della quiete

Restano inoltre riservati gli art. da 17 a 19 della presente ordinanza.

Capitolo VI – Tutela dell'ordine e della quiete

Articolo 17
Responsabilità del
gerente

1. Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.

2. Se il suo intervento non induce l'avventore a un contegno e a un comportamento corretti, egli deve provvedere ad espellerlo chiedendo, se del caso, l'intervento della polizia.

3. Egli è tenuto inoltre a dare immediato avviso alla polizia cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell'esercizio, presentino un aspetto grave o comunque d'interesse per la polizia stessa (disordini, risse, contravvenzioni, ecc.)

4. Il Municipio può imporre al gerente che abbia dimostrato di non essere in grado di mantenere l'ordine nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze, l'adozione di particolari provvedimenti, come l'assunzione di personale di sorveglianza, riservate le competenze dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti.

Articolo 18
Strumenti e apparecchi
musicali

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili deve avvenire in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

2. Dopo le 22.00 l'uso degli strumenti e apparecchi di cui al cpv. precedente è ammesso soltanto all'interno del locale. Eventuali apparecchi per la diffusione del suono all'esterno devono essere disinseriti.

Articolo 19
In occasione di balli
pubblici e permessi
speciali

1. Per l'organizzazione di balli pubblici, di manifestazioni e in caso di rilascio di permessi speciali il Municipio può imporre all'organizzatore condizioni particolari per garantire la quiete e l'ordine pubblico, la libera circolazione delle persone e dei veicoli e per prevenire violenze e disordini.

2. In particolare può essere richiesta l'organizzazione di un servizio di sicurezza e per il disciplinamento della circolazione, può essere vietata la vendita di bevande alcoliche e può essere imposto l'uso di bicchieri, bottiglie e piatti in materiale particolare (plastica, carta e simili).

Capitolo VII – Revoca di permessi e deroghe

Articolo 20

1. Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- a) per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;
- b) gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

2. Nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo la competenza di cui al cpv. 1 spetta alla polizia cantonale che può ordinare lo sgombero dell'esercizio pubblico in caso di disordini.

Capitolo VIII – Tasse

Articolo 21

Di cancelleria

1. Per ogni atto di sua competenza (decisioni, anche negative, preavvisi ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria da fr. 10.- a fr. 50.- commisurata all'entità dell'oggetto.

Di concessione

2. Per il rilascio di deroghe il Municipio preleva una tassa di fr. 50.- per ora e per giorno.

Facilitazioni

3. Per la concessione di permessi di ballo in occasione di carnevale e di feste popolari organizzate da società locali, non si prelevano tasse.

Capitolo IX – Sanzioni

Articolo 22

Multa

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 20. a fr. 10'000.- (art. 66 Lespubb).

Articolo 23

Punibilità

Sono punibili:

- a) il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti,
- b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.

Capitolo X – Rimedi di diritto

Articolo 24
In generale

Contro le decisioni del Municipio, salvo quelle in materia contravvenzionale, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro intimazione.

Articolo 25
In materia
contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo XI – Entrata in vigore, disposizioni abrogative

Articolo 26

Decorsi i termini di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore il 13 novembre 1998 e abroga, a tale data, ogni altra disposizione contraria o incompatibile, in particolare l'Ordinanza municipale n. 2 del 19 dicembre 1995, concernente le deroghe agli orari di chiusura e d'apertura, del riposo settimanale e chiusura per ferie degli esercizi pubblici.

PER IL MUNICIPIO
il Sindaco: *A. Mariotti* Segretario: *S. Nesurini*



6525 Gnosca, 26 ottobre 1998